



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 4 Giugno 2025

CASI OPERATIVI

[Riflessi sul CPB per il cambio di durata dell'esercizio sociale](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Imu 2025: in scadenza la prima rata](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Assegnazione della casa al genitore affidatario: profili Imu](#)

di Cristoforo Florio

IVA

[Regime Iva degli stampi nei rapporti intracomunitari](#)

di Marco Peirolo

BILANCIO

[La trasformazione della cooperativa in società lucrativa](#)

di Alberto Rocchi

CRESCITA PROFESSIONALE

[Contributi Regionali e Nazionali: opportunità specifiche per il tuo territorio](#)

di Orazio Stangherlin - Arcadia Network

EDITORIALI

Contratti collettivi AI Edition: un alleato in più per i consulenti del lavoro
di **Milena Montanari**

CASI OPERATIVI

Riflessi sul CPB per il cambio di durata dell'esercizio socialedi **Euroconference Centro Studi Tributari**



webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025
16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>

Una Srl che è partecipata da una *holding* capogruppo e fa parte di un consolidato fiscale nazionale ai sensi dell'articolo 117 e ss., Tuir, ha aderito al CPB per il biennio 2024–2025.

La società intende deliberare la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, portandola dal 31 dicembre al 30 giugno. La modifica determinerà che:

- l'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 terminerà anticipatamente il 30 giugno 2025 (con durata pari a 6 mesi);
- il nuovo e successivo esercizio sociale inizierà il 1° luglio 2025 e terminerà il 30 giugno 2026, proseguendo con durata annuale su base 1° luglio – 30 giugno.

Alla luce di quanto sopra, la modifica della durata dell'esercizio sociale (da 12 a 6 mesi) relativa all'anno 2025, già oggetto di CPB, comporta l'automatica decadenza dal regime per detta annualità, anche in assenza di mutamenti sostanziali nelle attività svolte o nella struttura societaria?

Inoltre, la società potrà aderire nuovamente al CPB per il biennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 e 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027?

Infine, poiché la modifica della chiusura dell'esercizio determina un disallineamento temporale rispetto all'esercizio della *holding*, ciò comporta *ex lege* la decadenza dal regime di consolidato fiscale nazionale, con conseguente obbligo di presentazione di apposita istanza di interruzione e/o nuova adesione, oppure è ammessa la prosecuzione del regime in presenza di esercizi a durata non omogenea ma coincidenti nella sostanza?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**



I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Imu 2025: in scadenza la prima rata

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Entro il **prossimo 16.6.2025** va pagata la **prima rata** dell'**Imu 2025** determinata utilizzando **le aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente (2024)**.

Il **versamento dell'imposta** può essere effettuato tramite **bollettino** c/c postale oppure con **modello F24** (ordinario o semplificato). Nel secondo caso **vanno utilizzati** i seguenti **codici tributo**:

- **3912 Abitazione principale** e relative pertinenze;
- **3913 Fabbricati rurali** ad uso strumentale;
- **3914 Terreni**;
- **3916 Aree fabbricabili**;
- **3918 Altri fabbricati**;
- **3925 Immobili** ad uso produttivo **categoria D – STATO**;
- **3930 Immobili** ad uso produttivo **categoria D – COM**.

Se l'**Imu complessivamente dovuta** per tutti gli **immobili situati nello stesso Comune** è **inferiore a 12 euro**, il **versamento non deve essere effettuato**.

L'obbligo riguarda i **possessori** di immobili ubicati **sul territorio nazionale** dovendo intendersi per tali i **proprietari**, nonché i titolari di un **diritto reale** (**usufrutto, abitazione, enfiteusi, uso e superficie**) e:

- i **conduttori** di immobili oggetto di **leasing**;
- i **concessionari**, per quanto riguarda le aree demaniali;
- il **genitore assegnatario** dell'abitazione familiare per **effetto del provvedimento del giudice**.

Se l'immobile è **posseduto da più soggetti**, ciascuno è titolare di un'**autonoma obbligazione**, **non trovando applicazione alcuna solidarietà** per la debenza dell'imposta.

L'**Imu** non è dovuta per l'**abitazione principale** e le **connesse pertinenze**, intendendosi per tale

l'unità immobiliare:

- **non di lusso**, quindi **non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9**;
- in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

L'abitazione principale **di lusso** A/1, A/8 o A/9 **sconta l'imposta**, ma con **applicazione di un'aliquota ridotta (0,50%)** e di una **detrazione di 200 euro**.

A seguito della [sentenza n. 209/2022](#) della Corte Costituzionale, **ciascun coniuge**, se risiede e dimora abitualmente **nell'abitazione di sua proprietà**, può fruire dell'**esenzione** Imu prevista per l'abitazione principale, **indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell'altro coniuge**, appartenente al **medesimo nucleo familiare**.

Inoltre, con particolare riguardo alle **abitazioni dei soggetti fragili**, va tenuto presente che **lo specifico Comune può prevedere** che possa essere **considerata abitazione principale ai fini Imu la casa posseduta dall'anziano o dal disabile** che sposta **la residenza nell'istituto di ricovero** per degenza permanente, **semprech  l'immobile non sia locato**.

La normativa prevede le **seguenti riduzioni** di carattere generale della **base imponibile** dell'imposta:

- **del 50% per gli immobili "vincolati"** in quanto di interesse storico o artistico;
- **del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- **del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli** nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (**immobile non di lusso e utilizzato come abitazione principale**, registrazione del contratto di comodato, comodante con possesso di un solo altro immobile in Italia e con residenza nel Comune in cui   ubicato l'immobile concesso in comodato);
- **del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato**.

L'**omesso o tardivo** versamento dell'Imu   punito con la **sanzione amministrativa del 25%** (dello 0,0833% **per ogni giorno di ritardo**, se questo **non supera il 14  giorno dalla scadenza**, o **del 12,50%**, se il ritardo non supera i 90 giorni) di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#). Resta ferma la possibilit  di beneficiare dell'istituto del **ravvedimento** operoso, con conseguente **riduzione della sanzione dovuta per sanare l'irregolarit ** (riduzione a **1/10 entro i 30 giorni**, **1/9 entro i 90 giorni**, **1/8 entro l'anno**, **1/7 oltre l'anno dalla scadenza**).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Assegnazione della casa al genitore affidatario: profili Imu

di Cristoforo Florio

In collaborazione scientifica con


Corso di 15 Incontri

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Secondo l'[articolo 1, comma 741, L. 160/2019](#), in vigore dall'1.1.2020, la **casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice, costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, **diritto di abitazione in capo al genitore affidatario**.

Inoltre, secondo il successivo [comma 743](#), è **soggetto passivo Imu il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice**, che costituisce, altresì, il **diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli**.

La disposizione in vigore dal 2020 ha recepito gli interventi legislativi e la giurisprudenza di legittimità, che hanno mirato ad una sempre **maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi di fatto**.

Nel previgente regime in vigore fino al 31.12.2019, invece, la normativa Imu parlava di **"casa coniugale" assegnata al "coniuge"**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre **specificando che l'assegnazione dell'immobile si intendeva in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione**.

Sia nel vecchio che nell'attuale regime Imu, **il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo Imu in relazione all'immobile assegnato dal giudice**, in virtù del diritto (reale) di abitazione, e – come tale – questi deve **assolvere ai relativi adempimenti** (pagamento dell'imposta, ove dovuta, ed eventuale presentazione della dichiarazione), **pur se detto coniuge non sia titolare**, neppure *pro quota*, di **un diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile**.

Ora, confrontando le **due disposizioni di legge sopra riportate**, emerge che, secondo la normativa vigente a partire dal 2020, l'assimilazione all'abitazione principale **viene circoscritta alla sola ipotesi in cui l'ex coniuge** (o il componente dell'unione civile di cui siano cessati gli effetti) **sia "affidatario dei figli"**.

Sul punto, la [circolare n. 1/DF/2020](#), aveva specificato che il **riferimento normativo alla casa familiare e al genitore** (e non più alla casa coniugale e al coniuge), fosse diretto solo a chiarire

che, nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale, erano ricomprese anche **le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare** in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Tuttavia, detta prassi aveva anche evidenziato che, in **caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti**, nell'ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, questa **non possa essere assegnata all'altro come contributo al mantenimento in quanto coniuge più debole**, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale (si veda Cassazione n. 6979/2007).

Al riguardo, l'IFEL, in alcune *faq*, ha chiarito che **le disposizioni in merito all'assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori ([articolo 337-sexies, cod. civ.](#)) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave ([articolo 337-septies, cod. civ.](#))**. In particolare, in presenza di un **figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente** può porsi la **necessità di continuare il mantenimento della casa familiare**, ma ciò non avverrebbe in virtù della qualifica di "genitore affidatario", ma in ragione degli **obblighi economico patrimoniali dei genitori**, a nulla rilevando la **circostanza che fiscalmente si tratti di figlio "a carico"**.

Proprio alla luce di tale lettura, **alcuni Comuni stanno notificando accertamenti Imu**, richiedendo il pagamento dell'imposta in tutti i casi in cui **il figlio abbia raggiunto la maggiore età**, basandosi sull'applicabilità dell'esenzione da Imu nel caso di assegnazione della "casa familiare" solo quando **il figlio sia minorenni o, pur se maggiorenne, sia portatore di handicap grave**.

Pertanto, è evidente che **dal 2020 la situazione è mutata**: ci sono delle situazioni in cui **l'agevolazione Imu non è più applicabile**, come nell'ipotesi di assenza di figli o con figli maggiorenni, mentre risulta **applicabile l'esenzione anche alle coppie di fatto**, sempre che sia rispettata la condizione di "genitorialità" nei termini sopra illustrati.

La formulazione normativa adottata a partire dal 2020, apparentemente animata dall'intento di disegnare la nuova struttura dell'Imu sulle nuove dinamiche coniugali e sociali, **non è del tutto condivisibile**: se il provvedimento di assegnazione della casa familiare **attribuisce ai fini Imu il diritto di abitazione**, allora vuol dire che **l'assegnatario ha il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni della propria famiglia** ed è incoerente **limitare l'esenzione Imu al compimento della maggiore età dei figli**.

Forse, sarebbe stato più opportuno **parlare di genitore "collocatario" dei figli**, situazione che non viene meno per il semplice compimento della maggiore età, ma semmai **con il raggiungimento dell'autonomia economica**, proprio nell'ottica di tutelare gli **interessi meritevoli della prole non indipendente**.

IVA***Regime Iva degli stampi nei rapporti intracomunitari***di **Marco Peirolo**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

In un precedente contributo ([*“Regime Iva dello stampo di produzione ceduto ad impresa diversa da quella destinataria dei beni”*](#)) sono state esaminate le **conclusioni dell'Avvocato UE** nella causa **C-234/24**, riguardante i **profili Iva del c.d. “tooling”**, riguardante, in particolar modo, i **fornitori del settore automobilistico**.

Ad un subfornitore viene affidata la **fabbricazione di taluni componenti**, che possono essere prodotti soltanto **impiegando un'attrezzatura speciale** (ad esempio, uno stampo), anch'essa ordinata al subfornitore, ma che resta di proprietà dell'ordinante (nella specie, una società tedesca) e **utilizzata solo in loco** (nel caso di specie, in Bulgaria) dal subfornitore per la **produzione dei componenti**.

Se questi ultimi sono **ceduti al committente in un altro Stato membro** (nella specie, in Slovacchia) risultano poste in essere **cessioni intracomunitarie non imponibili Iva**. Tuttavia, se l'attrezzatura viene successivamente **venduta ad un terzo senza modificarne l'ubicazione** (nel caso di specie, la Bulgaria), si pone la questione del **trattamento da applicare**, ai fini dell'Iva, alla **vendita della predetta attrezzatura**.

La controversia all'origine della causa C-234/24 è diretta a stabilire se **la cessione dell'attrezzatura integri una cessione imponibile**, oppure una cessione alla quale è applicabile la stessa disciplina prevista per i componenti **che con essa sono fabbricati e ceduti in regime di non imponibilità (cessione intracomunitaria)**.

La questione assume rilevanza per l'acquirente dell'attrezzatura stabilito all'estero, il quale desidera ottenere dalla Bulgaria il **rimborso dell'Iva che lo stesso ha versato al venditore**.

Ad avviso dell'Avvocato generale, la **cessione dell'attrezzatura si considera interna alla Bulgaria** e non beneficia, quindi, della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie dei **componenti fabbricati con l'attrezzatura**.

Da un lato, la non imponibilità presuppone che, a seguito del trasporto/spedizione, il bene abbia **lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione**, mentre nel caso in

esame **l'attrezzatura è rimasta in Bulgaria**. Dall'altro, la cessione dei componenti da parte della società bulgara e la cessione dell'attrezzatura da parte della società tedesca **non possono essere qualificate come un'unica cessione intracomunitaria** effettuata nei confronti della società slovacca: siccome, infatti, la **società tedesca e la società bulgara sono soggetti passivi indipendenti**, non è possibile applicare i principi previsti dalla giurisprudenza comunitaria per le **prestazioni accessorie** e per le **prestazioni uniche complesse**.

Così riassunte le **conclusioni dell'Avvocato UE**, è opportuno chiedersi se le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa italiana in merito al **trattamento Iva degli stampi di produzione nei rapporti intracomunitari** siano **allineate alla disciplina comunitaria**, come esposta dall'Avvocato generale.

Di norma, il rapporto contrattuale tra **l'impresa italiana e quella comunitaria** può essere ricondotto ad un **duplice schema operativo**, a seconda che lo stampo **resti di proprietà del fornitore** nazionale o sia **ceduto al cliente non residente**, restando in "*prestito d'uso*" presso l'operatore italiano.

Nel primo caso, il **cliente non residente riconosce all'impresa italiana** un "**contributo in conto stampi**", di importo pari al costo da quest'ultima sostenuto, che si qualifica come il corrispettivo di una prestazione di servizi "generica", **non territorialmente rilevante in Italia**, ai sensi dell'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 \(circolare n. 43/E/2010, § 9\)](#).

Nel secondo caso, la realizzazione (**costruzione diretta o acquisto da terzi**), per conto di un committente comunitario, di stampi da utilizzare in Italia **per la produzione di beni da inviare nell'altro Stato membro è da inquadrare nell'ambito** delle **cessioni intracomunitarie** qualora ([C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3](#)):

- tra il committente e l'operatore nazionale sia stipulato un **unico contratto d'appalto** avente ad oggetto sia la **realizzazione dello stampo** sia la **fornitura dei beni che con esso si producono**;
- lo stampo, **a fine lavorazione**, venga **inviato nell'altro Stato membro**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia divenuto ormai **inservibile**.

L'applicazione, alla **cessione dello stampo che resta in Italia in prestito d'uso**, del regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie appare **coerente con le indicazioni dell'Avvocato UE**.

È vero, infatti, che la **cessione dello stampo al cessionario comunitario non comporta**, in via immediata, il suo trasporto/spedizione in altro Stato UE. Tuttavia, **la circostanza che il cessionario dello stampo sia anche quello dei beni implica**, alla luce delle considerazioni sviluppate dall'Avvocato generale, che la stipula di un **unico contratto d'appalto** avente per oggetto sia la realizzazione dello stampo **sia la fornitura dei beni consente di qualificare la cessione dello stampo come non imponibile Iva**.

In pratica, **l'approntamento dello stampo non può assumere un'autonoma rilevanza** dato che esso rappresenta la **fase iniziale propedeutica all'intero ciclo produttivo dei beni**, sicché il corrispettivo pagato dal cessionario non residente per la fabbricazione dello stampo rappresenta, in sostanza, un **anticipo dell'intero prezzo d'appalto** riconosciuto dall'operatore straniero **per la cessione intracomunitaria dei beni**.

Sul trattamento **Iva degli stampi** si è pronunciata anche la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 23761/2015](#).

Il presupposto del materiale trasporto/spedizione dello stampo – ove quest'ultimo non sia andato distrutto o consumato nel processo di fabbricazione – dallo Stato membro di origine a quello di destinazione deve essere **verificato con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale** in questione e non anche al **tempo della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti**, anche **se aventi ad oggetto la fornitura di ulteriori beni della stessa specie** da ottenere mediante l'utilizzo del medesimo stampo, dovendo ritenersi esaurita l'operazione di cessione intracomunitaria **con l'estinzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la realizzazione dello stampo**.

BILANCIO

La trasformazione della cooperativa in società lucrativa

di Alberto Rocchi

Master di specializzazione

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

Sempre più frequentemente capita di trovarsi di fronte a **cooperative** che, pur rispettando formalmente i requisiti normativi, **hanno progetti di sviluppo in buona parte incompatibili con la propria natura mutualistica**. In questi casi, le **norme codicistiche** a tutela della mutualità possono diventare dei **veri e propri ostacoli per la realizzazione della pianificazione aziendale**, limitando la possibilità per queste imprese di far ricorso a **strumenti di gestione tipici del mondo delle società commerciali** e perdendo, nel contempo, la **funzione di garanzia e tutela che avrebbero in un diverso ambito**. Nasce così l'esigenza di dare all'iniziativa imprenditoriale una veste più consona.

Eppure, l'uscita dalla mutualità **non è affatto indolore sul piano economico** né normativamente semplice, in particolar modo nel caso in cui si pensasse a una **trasformazione societaria** come soluzione **per sanare situazioni simili**.

Va, infatti, ricordato che **la trasformazione delle cooperative** in società lucrative, ha trovato diritto di cittadinanza all'interno della normativa soltanto **dopo l'approvazione della riforma del diritto societario**. In precedenza, valeva l'[articolo 14, L. 127/1971](#), il quale sanciva il **divieto di trasformazione delle cooperative in società ordinarie anche se deliberato all'unanimità**. In realtà, questa norma **non è mai stata esplicitamente abrogata ma è da ritenersi incompatibile** (e dunque implicitamente espunta dall'ordinamento) con le nuove **norme codicistiche** introdotte dal D.Lgs. 6/2003. Più precisamente, l'[articolo 2545-decies, cod. civ.](#), ammette la trasformazione delle società cooperative **diverse da quelle a mutualità prevalente**, in una delle società lucrative previste dal codice civile deliberando con **il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa stessa**. Se ne deduce che permane il divieto di trasformazione per quelle cooperative che possano qualificarsi come cooperative a mutualità prevalente per le quali, ad ogni effetto, **è preclusa la possibilità di porre in essere tale operazione**.

Alla norma codicistica appena citata **si affianca la successiva contenuta nell'[articolo 2545-undecies, cod. civ.](#)**, la quale disciplina **gli effetti economici dell'operazione**. Al primo comma, essa dispone che la deliberazione di trasformazione **devolve il valore effettivo del patrimonio ai fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Assistiamo, qui, a

un'evidente imprecisione del dettato normativo: da un lato, infatti, il Legislatore codicistico **ammette la trasformazione per le sole cooperative a mutualità non prevalente**; dall'altro lato, pone come contrappeso la **devoluzione**, all'atto della delibera, **dell'intero valore del patrimonio ai fondi mutualistici dedotto soltanto il capitale versato** e i dividendi non ancora distribuiti. Si tratta di una **conseguenza apparentemente non compatibile con il funzionamento della cooperativa a mutualità non prevalente**, nel cui bilancio è ammissibile che figurino riserve divisibili tra i soci. **È possibile che anche queste debbano essere oggetto di devoluzione?**

Per comprendere meglio il funzionamento della norma, proviamo a ipotizzare **tre diversi casi**:

- **trasformazione di cooperativa a mutualità non prevalente “nativa”**, ossia che ha sempre operato come tale dalla costituzione: in questo caso, molta parte della dottrina riconosce che il contenuto della norma è da interpretare come **obbligo di devoluzione della sola parte indivisibile del patrimonio**. Permangono, tuttavia, dei **dubbi interpretativi**;
- *trasformazione di cooperativa “nativa” a mutualità prevalente e successivamente passata a mutualità non prevalente*: questo passaggio, può essere dovuto a cause **involontarie** (perdita dei requisiti gestionali di cui all'[articolo 2513, cod. civ.](#)) che a cause **volontarie** (soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'[articolo 2514 cod. civ.](#)); o al contestuale concorso di **entrambi i fattori**. In tutti questi casi (fatta salva l'ipotesi della perdita di mutualità per andamento gestionale), **la cooperativa avrà indicato in un bilancio straordinario il valore del patrimonio indivisibile** e lo avrà “congelato” in **apposita riserva**. Al momento della delibera di trasformazione **dovrà devolvere tale patrimonio**, con non pochi dubbi sulla sua quantificazione a causa delle possibili difficoltà di raccordo tra i dati del bilancio straordinario redatto al momento dell'*exit* dalla mutualità prevalente, **rispetto a quelli contenuti nel bilancio straordinario al momento dell'ingresso nella lucratività**;
- vi è infine un **terzo caso da prendere in considerazione**, che è poi quello a cui la maggior parte degli operatori pensano quando si trovano di fronte all'esigenza di abbandonare la mutualità: quello in cui la **cooperativa a mutualità prevalente deliberi simultaneamente la soppressione delle clausole mutualistiche** (passando così nel “gruppo” delle cooperative a mutualità non prevalente) e la **successiva trasformazione in società lucrativa**. In realtà, la possibilità di porre in essere una simile operazione, benché legittimata da alcuni autorevoli pareri (si veda, massima di orientamento societario n. K.A.32 del Consiglio Notarile del Triveneto), **è osteggiata da una parte consistente della dottrina e della prassi** (Notariato, studio n. 5306/2004). I fautori della tesi restrittiva sostengono, infatti, che **un tale comportamento si discosta dalla lettera delle previsioni normative** che, sul punto, sembrerebbero vincolanti.

In conclusione, sebbene la **complessa normativa che regola la trasformazione di cooperativa presenti qualche contraddizione terminologica**, appare nel complesso ben congegnata, come del resto tutta la normativa sulle cooperative come riformata da vent'anni a questa parte. Infatti, il Legislatore sembra voler prendere in considerazione questa operazione, oltre che nel



caso delle cooperative a mutualità non prevalente, per loro natura contigue al mondo lucrativo, quando la **cooperativa a mutualità prevalente si trovi in situazione *borderline* per quanto riguarda il rispetto dei parametri gestionali**. Lo stesso Legislatore appare, invece, **più restio a legittimare la trasformazione in società commerciale** della cooperativa a mutualità prevalente correttamente funzionante. D'altra parte, una simile impostazione, **si può considerare in linea con il tenore della disciplina *ante riforma***, come sopra ricordato.

Contributi Regionali e Nazionali: opportunità specifiche per il tuo territorio

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**



In un Paese come l'Italia, ricco di diversità economiche e territoriali, le opportunità di finanziamento per le imprese possono variare notevolmente in base alla localizzazione dell'attività. I contributi regionali e nazionali sono strumenti fondamentali per sostenere la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) e degli studi professionali. Ma come funzionano esattamente questi contributi? Quali sono le differenze tra i bandi regionali e nazionali? E come accedervi in base al proprio territorio? In questo articolo analizzeremo le principali opportunità, descrivendo come le imprese possono beneficiare di finanziamenti in base alla loro area geografica.

Contributi Nazionali vs. Contributi Regionali

I **contributi nazionali** sono erogati dallo Stato attraverso enti come il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Invitalia, o altre istituzioni governative. Questi finanziamenti sono disponibili per le imprese su tutto il territorio italiano e spesso riguardano progetti di interesse strategico, come l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione o la transizione ecologica.

I **contributi regionali**, invece, sono gestiti dalle singole Regioni e sono pensati per sostenere l'economia locale. Possono essere particolarmente rilevanti per quelle imprese che operano in settori strategici per il territorio o che si trovano in aree meno sviluppate, dove l'obiettivo è incentivare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Come scegliere il contributo giusto per la tua impresa

La scelta tra un contributo nazionale o regionale dipende da diversi fattori, tra cui:

- **settore di attività:** alcuni bandi nazionali sono focalizzati su settori specifici, come

l'industria 4.0 o l'energia, mentre i bandi regionali possono essere più orientati a settori rilevanti per l'economia locale;

- **localizzazione geografica:** le imprese situate in Regioni del Mezzogiorno, ad esempio, hanno accesso a contributi specifici per il sud Italia, come il Credito d'Imposta per il Mezzogiorno;
- **dimensione dell'investimento:** i contributi nazionali tendono a sostenere progetti di maggiore dimensione, mentre i bandi regionali possono essere più accessibili per piccole iniziative o investimenti locali.

Bandi Nazionali: opportunità per tutto il territorio

1. Nuova Sabatini

Uno dei contributi più noti a livello nazionale è la **Nuova Sabatini**, destinata alle PMI che intendono investire in beni strumentali nuovi, come macchinari e attrezzature tecnologiche.

- **A chi si rivolge:** PMI di tutti i settori.
- **Benefici:** Contributi a fondo perduto che coprono gli interessi su finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali.
- **Esempio:** Un'azienda manifatturiera che vuole acquistare nuovi macchinari per automatizzare la produzione può accedere a questo finanziamento, ottenendo una copertura parziale degli interessi.

2. Credito d'Imposta per il Mezzogiorno

Il **Credito d'Imposta per il Mezzogiorno** è un'agevolazione fiscale per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

- **A chi si rivolge:** PMI e grandi imprese situate nel Mezzogiorno.
- **Benefici:** Credito d'imposta fino al 45% per gli investimenti in beni strumentali.
- **Esempio:** Un'azienda di trasporti in Puglia che acquista nuovi veicoli per il proprio parco macchine può accedere al credito d'imposta, riducendo i costi dell'investimento.

3. Bando Macchinari Innovativi

Il **Bando Macchinari Innovativi**, gestito dal MISE e Invitalia, è pensato per sostenere le imprese che investono in tecnologie innovative, con particolare attenzione all'Industria 4.0.

- **A chi si rivolge:** PMI che intendono modernizzare i propri processi produttivi.
- **Benefici:** Contributi a fondo perduto fino al 75% delle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature innovativi.
- **Esempio:** Una PMI del settore tessile che investe in macchinari per la produzione automatizzata può accedere a questo bando, ottenendo un finanziamento agevolato per ammodernare la linea produttiva.

Bandi Regionali: Opportunità per il Tuo Territorio

1. POR FESR Lombardia

Il **POR FESR Lombardia** (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è un bando che mira a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese lombarde.

- **A chi si rivolge:** PMI e start-up lombarde.
- **Benefici:** Finanziamenti a fondo perduto fino al 70% per progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
- **Esempio:** Una PMI del settore biomedicale che sviluppa nuovi dispositivi medici può accedere a questo bando per coprire parte delle spese di ricerca e sviluppo.

2. Bando Digitalizzazione Lazio

Il **Bando Digitalizzazione Lazio** offre contributi a fondo perduto per sostenere la trasformazione digitale delle PMI.

- **A chi si rivolge:** PMI del Lazio che desiderano adottare tecnologie digitali.
- **Benefici:** Contributi fino a 25.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi di consulenza in ambito digitale.
- **Esempio:** Uno studio di architettura nel Lazio che adotta software avanzati di progettazione digitale può accedere a questo bando per ridurre i costi.

3. Bando Innovazione Emilia-Romagna

Il **Bando Innovazione Emilia-Romagna** sostiene le imprese che investono in progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

- **A chi si rivolge:** PMI dell'Emilia-Romagna.

- **Benefici:** contributi fino al 50% per progetti di innovazione dei processi aziendali e di sostenibilità.
- **Esempio:** una PMI del settore agroalimentare che implementa soluzioni per ridurre lo spreco di risorse idriche può ottenere finanziamenti per coprire i costi del progetto.

Come accedere ai contributi

Sia per i contributi regionali che nazionali, il processo di accesso segue alcuni passaggi fondamentali:

1. **ricerca del bando appropriato:** Monitorare i portali regionali, nazionali o europei per identificare i bandi più adatti alla propria attività.
2. **preparazione del progetto:** Redigere un progetto dettagliato che risponda ai requisiti del bando, evidenziando gli obiettivi e i benefici attesi.
3. **presentazione della domanda:** Inoltrare la domanda tramite le piattaforme online previste dal bando, rispettando le scadenze e le procedure.
4. **monitoraggio e rendicontazione:** Una volta ottenuti i fondi, assicurarsi di rispettare i tempi di realizzazione del progetto e rendicontare le spese come richiesto dall'ente finanziatore.

Conclusioni: un supporto strategico per la crescita

I contributi regionali e nazionali offrono alle PMI e agli studi professionali opportunità preziose per investire in innovazione, crescita e competitività. Comprendere le differenze tra i vari tipi di finanziamento e saper scegliere il bando giusto può fare la differenza nel successo di un progetto. Indipendentemente dalla localizzazione dell'impresa, esistono numerose opportunità per ottenere supporto economico e tecnologico, stimolando lo sviluppo locale e nazionale.

EDITORIALI

Contratti collettivi AI Edition: un alleato in più per i consulenti del lavoro

di **Milena Montanari**



Euroconference in Pratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità



Euroconference amplia la propria offerta editoriale nell'ambito dell'area lavoro con un nuovo servizio destinato a diventare un punto di riferimento per i Consulenti del Lavoro: una soluzione completa e costantemente aggiornata dedicata alla **Contrattazione Collettiva Nazionale e Territoriale**, integrata nella piattaforma Euroconference in Pratica!

La nuova soluzione editoriale integrata con l'intelligenza artificiale non solo raccoglie i testi integrali dei contratti collettivi di primo livello, siglati dalle Parti sociali, ma include anche la contrattazione integrativa territoriale – regionale, provinciale e aziendale – nonché gli Accordi Interconfederali e i testi applicabili alle aree economiche particolari.

Una risorsa che consente di avere sotto controllo, in modo organico e sistematizzato, **l'intero panorama della contrattazione collettiva vigente in Italia**, con aggiornamenti continui e accesso immediato alle fonti ufficiali.

La potenza dell'Intelligenza Artificiale al servizio dei professionisti

L'unione della banca dati Contratti Collettivi con l'Intelligenza Artificiale consente di potenziare l'esperienza informativa e operativa dei professionisti: grazie all'AI, sarà possibile interrogare i testi contrattuali con un linguaggio naturale, ottenere confronti tra discipline applicabili, individuare clausole specifiche, interpretazioni prevalenti e ricadute pratiche per la gestione del personale. Il sistema apprende ed evolve, affinando progressivamente le sue capacità di comprensione e risposta.

Uno strumento pensato per semplificare la complessità

«Abbiamo voluto offrire ai Consulenti del Lavoro uno strumento che non si limiti alla consultazione



*documentale, ma che sia davvero funzionale all'attività professionale quotidiana», afferma **Massimiliano Di Giovanni**, Professional Digital Publishing Product Management di TeamSystem ed Euroconference.*

*«La nuova banca dati, integrata in Euroconference in Pratica, è pensata per fornire **informazioni affidabili, facilmente accessibili e immediatamente operative**. Si tratta di un prodotto strategico che nasce dalla volontà di offrire ai Consulenti del lavoro uno strumento innovativo, capace di semplificare l'accesso a una materia complessa e in continua evoluzione, garantendo al tempo stesso aggiornamenti costanti, precisione interpretativa e risposte rapide a quesiti operativi. È un altro passo avanti verso un'informazione professionale sempre più integrata, intelligente e al servizio del lavoro».*

Tecnologia e contenuti per un'informazione professionale evoluta

Con questa novità, Euroconference conferma il proprio impegno nel mettere a disposizione dei professionisti strumenti sempre più evoluti, capaci di coniugare tecnologia, contenuti di qualità e semplicità d'uso.

Il modulo **Contratti Collettivi AI Edition** rappresenta un passo decisivo verso un nuovo modo di fruire il sapere giuridico, coniugando l'autorevolezza dei contenuti editoriali con la potenza dell'Intelligenza Artificiale. Un cambiamento che mette davvero al centro le esigenze quotidiane dei nostri clienti, facilitando le scelte, riducendo i margini di errore e liberando tempo per attività a maggior valore aggiunto.

Scopri tutti i moduli di Euroconference in Pratica, [visita il sito >>](#)

Richiedi maggiori informazioni sulla nuova soluzione [Contratti Collettivi AI Edition >>](#)